CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale

Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale

Affidamento per la realizzazione di servizi fotografici per il Consiglio regionale e per le sue articolazioni

***C*.P.V 79961300-1 Servizi fotografici specializzati**
***CIG*: 8995429ED4**

TRATTATIVA DIRETTA - Condizioni particolari del servizio

Art. 1 – Oggetto

L'oggetto del contratto è la realizzazione di servizi fotografici per il Consiglio regionale del Piemonte e le sue articolazioni, da effettuarsi in Torino, in Piemonte e fuori regione.

Art. 2 - Caratteristiche dei servizi

E' richiesta la realizzazione di un massimo di n. 150 servizi fotografici professionali per la durata del contratto. Il corrispettivo verrà riconosciuto per i soli servizi fotografici ordinati e regolarmente realizzati.

I servizi da realizzare saranno indicati dall'ufficio stampa del Consiglio di norma secondo una programmazione settimanale, fermo restando il termine di preavviso minimo di cui al successivo comma lettera a).

La realizzazione di ciascun servizio può impegnare da 1 a 4 ore o un'intera giornata lavorativa. Se nell'arco di 4 ore viene richiesta la realizzazione di più servizi nella medesima località o sito, viene riconosciuto un solo servizio.

L'operatore economico affidatario dell'appalto si impegna a garantire per la durata del contratto:

a) la disponibilità ad effettuare i servizi 7 giorni su 7, a Torino con preavviso minimo di 2 ore, in Piemonte con preavviso minimo di 6 ore e fuori regione con un preavviso di 24 ore;

b) la disponibilità per ciascuna fase di lavorazione di personale professionalmente adeguato allo svolgimento dell'appalto.

Le fotografie dovranno essere fornite al Consiglio in formato digitale, dopo una adeguata post-produzione avente ad oggetto a titolo d'esempio inquadratura, luminosità, contrasto, eventuale ridefinizione sfondo e scontorni, in qualità tale da consentire anche la stampa su carta a grandi dimensioni.

I servizi dovranno essere consegnati al Consiglio nel termine ordinario di 3 ore dalla conclusione dell'evento o dell'iniziativa. Per servizi di particolare complessità o ampiezza, le parti potranno concordare un diverso termine di consegna, compatibile con le tempistiche e le esigenze informative e di comunicazione del Consiglio stesso.

Tutti i file dovranno contenere i metadati necessari all'archiviazione (data, didascalia sommaria, autore, etc.) che sarà effettuata dal fotografo incaricato dall'affidatario in collaborazione con l'ufficio stampa del Consiglio mediante software Ajaris su postazione messa a disposizione negli uffici del Consiglio.

A richiesta dell'ufficio stampa del Consiglio, dovrà essere fornita apposita galleria fotografica (foto + didascalia) relativa all'evento o iniziativa oggetto di un servizio, collocata su apposito spazio web (ad esempio Google foto).

L'affidatario dovrà fornire i servizi con impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito al Consiglio di costi aggiuntivi comunque connessi all'acquisto, noleggio e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per i servizi, nonché per eventuali spese di trasporto o alberghiere sia in Piemonte sia fuori regione.

Art. 3 – Diritti di utilizzo

Con la consegna dei servizi, l'affidatario cede al Consiglio in esclusiva ogni diritto patrimoniale, in perpetuo e per tutto il mondo, relativo all'utilizzo delle fotografie realizzate, ivi compresa la facoltà di riprodurre e/o trasferire su altri formati le fotografie e/o effettuarne la moltiplicazione in copie con qualsiasi procedimento di riproduzione, di elaborare o editare, in tutto e/o in parte, le fotografie con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, di comunicare, trasmettere e/o diffondere al pubblico o agli organi di informazione le fotografie con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, televisione, etc.) o inventato in futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico di trasmissione e ricezione.

Art. 4 – Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in 18 (diciotto) mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Il Consiglio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per

una durata pari a18 mesi (diciotto). Tale facoltà sarà esercitata comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma del MePA i seguenti documenti firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa:

- Offerta economica

L'offerta economica è determinata dal prezzo unitario che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del servizio richiesto, rispetto al prezzo stimato di euro 300,00 per la realizzazione di un singolo servizio fotografico, per un importo complessivo presunto, per un massimo di n.150 servizi da realizzare, di euro 45.000,00 oltre iva.

Pertanto, l'offerta economica dovrà esser formulata immettendo a sistema **il prezzo unitario** per singolo servizio fotografico.

L'Amministrazione specifica che il valore a base di gara rappresenta il valore massimo affidabile del contratto, il cui ammontare definitivo sarà definito dall'effettivo n. di servizi effettivamente realizzati.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nelle presenti condizioni particolari, con rinuncia ad ogni eccezione.

L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione non procederà all'apertura dell'offerta pervenuta oltre il termine perentorio indicato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

- Dichiarazione per la partecipazione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio sul possesso dei requisiti di cui all'Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., firmata digitalmente ("Allegato A" alla presente Trattativa Diretta).

- Comunicazione relativa alla tracciabilita' dei flussi finanziari

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i)" mediante la sottoscrizione del modulo allegato.
L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Si precisa che, l'operatore economico, con la sottoscrizione dell'offerta e la stipulazione del Contratto, generato automaticamente dal Sistema, dichiara ed accetta di assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali"), e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del Contratto, nonché a rispettare l'obbligo di cui all'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

Art. 6 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà formalizzato attraverso i "documenti di stipula" che saranno prodotti automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPa). Tali documenti si riterranno validamente perfezionati al momento della sottoscrizione digitale del Punto Ordinante del Consiglio. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.
Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL e verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante il procedimento dall'operatore economico invitato.
L'esito favorevole dei suddetti controlli è condizione per l'affidamento del servizio.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto.

Art. 7 - Garanzia definitiva

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio

abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire una "garanzia definitiva", prima della stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

L'ammontare della cauzione è stabilito in base alle previsioni contenute nell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di iva, e la stessa è prestata secondo le modalità in esso previste.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del servizio, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'impresa obbligata, in base all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo Codice. In tal caso l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione a supporto.
Ai sensi dell'art. 103, comma 11, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. E' ammesso l'esonero della cauzione in caso di successivo ribasso sul prezzo di aggiudicazione nella misura minima dell'1 per cento.

Art. 8 - Penali

In caso di mancata o difforme esecuzione della prestazione prevista dall'offerta -per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili all'affidatario - l'Amministrazione committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione, applicherà le seguenti penali:

a) In caso di omessa realizzazione del servizio applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo;

b) In caso di difforme o incompleta realizzazione del servizio, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo;

c) In caso di ritardo nella consegna del servizio, rispetto a quanto previsto, applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo.

Il Consiglio, ove riscontri le inadempienze di cui sopra, idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle formalmente per iscritto con comunicazione via PEC al domicilio eletto dall'affidatario, indicando il termine di 15 (quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è a sé imputabile, il Consiglio applicherà le penali contestate mediante detrazione diretta sulle somme dovute per i pagamenti o, eventualmente, sulla garanzia definitiva.

Art. 9 - Risoluzione per inadempimento

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 e la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonchè l'eventuale indennizzo per le maggiori spese sostenute, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c., senza bisogno di messa in mora e, con provvedimento amministrativo, provvederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 7.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

Il Consiglio regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi di gravi inadempienze:

a) la cessione o l'affidamento a terzi delle attività oggetto del contratto non autorizzati dal Consiglio;

b) l'ingiustificata sospensione del servizio;

c) l'omissione totale, per almeno 3 (tre) volte, del servizio richiesto dal Consiglio;

d) la mancata fornitura, per almeno 3 (tre) volte, della galleria fotografica richiesta dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 penultimo comma.

Si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio regionale si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi dell'articolo 8 superi il 10% del valore netto totale del corrispettivo riconosciuto per il contratto.

In ogni caso che il Consiglio, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con PEC al domicilio eletto, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consiglio;
b) mancato rispetto del Patto di integrità di cui all'art. 15 ed inosservanza degli obblighi di trattamento dati personali di cui art. 17;
c) qualora si violino le disposizioni di legge o delle presenti condizioni particolari riguardanti gli obblighi di riservatezza, il subappalto, la cessione del contratto, la cauzione definitiva;

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Si richiama l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Nell'ipotesi di decadenza dei requisiti morali e di fallimento dell'affidatario e morte del titolare si applicano rispettivamente l'art. 108 e l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 10 - Cessione del contratto

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n.50/16 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

Art. 11 - Recesso.

E' facoltà del Consiglio di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Consiglio.

In caso di recesso, l'affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 del codice civile.

12. Responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva

L’affidatario, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della società stessa quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, l’affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
L’affidatario, deve essere in possesso di una polizza di copertura assicurativa RC, in corso di validità, per il risarcimento danni cagionati a persone e beni in conseguenza dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto.

Art. 13 - Modalità e termini di fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dovrà avvenire trimestralmente, sulla base dei servizi effettivamente realizzati nel trimestre considerato.

2. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’emissione di regolari fatture elettroniche, intestate al Consiglio regionale del Piemonte, Settore Informazione e Ufficio Stampa -codice univoco ufficio: OAHVSQ.

3. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell’effettiva e regolare esecuzione dei servizi e della permanenza della regolarità contributiva in capo all’affidatario.

Art. 14 - Clausola del “Pantouflage”

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l’affidatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato affidatario.
Si rammenta che la sanzione indicata dall’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all’ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l’incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

Art. 15 - Patto di integrità

L’affidatario si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità fra il Consiglio regionale del Piemonte e i partecipanti alle gare d’appalto, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 15/1/2015 e sottoscritto in originale dal Presidente del Consiglio regionale in data 9/2/2015.

Il mancato rispetto del Patto di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Art. 16 - Codice di comportamento

L’affidatario, con la stipulazione del contratto, assume l’obbligo dell’osservanza delle norme dettate dal codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165”, e da quello del Consiglio regionale del Piemonte, approvato con deliberazione dell’UdP n. 9/2014 e s.m.i., che riceve all’atto della sottoscrizione del contratto e che dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 17- Responsabilità trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, procederà a nominare l’affidatario quale Responsabile del trattamento per tutta la durata del contratto in relazione alle prestazioni che comportano il trattamento di dati personali, sensibili o particolari. L’affidatario, con l’accettazione della nomina a Responsabile del trattamento, conferma la conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal dal GDPR 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attendendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

Art. 18 - Obbligo di riservatezza

1. Le notizie e i dati di pertinenza del Consiglio di cui il personale dell’affidatario dovesse venire a conoscenza in relazione all’esecuzione dei servizi non devono essere in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.

Art. 19 - Rapporto preferenziale

Il Consiglio riconosce l’affidatario quale fornitore abituale ma non esclusivo, e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi oggetto del contratto.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione tratta i dati personali acquisiti nel corso della presente affidamento nel rispetto del D.lgs.n. 196/2003 e s.m.i, dell'articolo 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed in conformità di quanto previsto dall'informativa allegata al presente atto. I dati forniti verranno raccolti e trattati per le finalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale, limitatamente alle attività connesse al presente affidamento e per gli adempimenti contrattuali, amministrativi e contabili connessi.

Art. 21 - Controversie, foro competente e norme di rinvio

Le controversie eventualmente derivanti dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, verranno affrontate, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente agli articoli 206 e 208 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

In caso contrario sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le disposizioni del codice civile in materia di contratti e le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 22. Richiesta di chiarimenti da parte dell'operatore economico

Per eventuali **richieste di chiarimenti o informazioni** relative alla procedura in oggetto:
email: mjriam.marchese@cr.piemonte.it
pec: gare.settorestudi@cert.cr.piemonte.it.

Art. 23. Responsabilità del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Studi Documentazione e supporto giuridico legale Silvia SALVAI.

Art. 24. Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445).

L’affidamento è subordinato all’adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Nel rispetto delle modalità attuative adottate dal Consiglio regionale per ottemperare a quanto disposto dall’articolo 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dall’articolo 1 del D.L. 21settembre 2021 n. 127, l’accesso dei prestatori di servizio alla sede del Consiglio regionale è subordinato al possesso ed all'esibizione di valida certificazione verde Covid-19; in caso di esito negativo del controllo all’ingresso, non è ammesso l'accesso. L'eventuale mancata prestazione del servizio per tale causa costituisce inadempimento ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 8 del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE RUP
Silvia SALVAI
Firmato digitalmente

Allegati:
-informativa privacy
-Allegato A
-Modulo conto dedicato
-Modello dichiarazione clausola di Pantouflage